



Il Garante delle persone private della libertà personale si attiva per il **rispetto dei diritti e della dignità di chi è privato della libertà personale.**

Secondo quanto previsto dalla legge regionale istitutiva (L.3/2008 e successive modificazioni), è scelto fra esperti esterni alla Pubblica Amministrazione di comprovata competenza ed esperienza professionale in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani e deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni.

E' una figura **autonoma e indipendente.**

L'attività istituzionale si sostanzia nella segnalazione delle riscontrate violazioni dei diritti, delle criticità di ordine strutturale e/o dei disservizi agli organi competenti, nonché nelle raccomandazioni e negli inviti formulati alle competenti autorità, anche in una dimensione di mediazione finalizzata alla prevenzione

dei conflitti all'interno dei luoghi di detenzione, dove spesso la presenza di una figura con compiti anche di controllo e vigilanza costituisce "a priori" una forma di protezione e tutela.

Non ha poteri autoritativi, ma esercita azioni di **moral suasion**, tipiche degli organi di vigilanza e garanzia, finalizzate a indurre comportamenti e/o prassi virtuosi, con un impatto socialmente rilevante.

## A chi si rivolge

A tutte le persone (anche straniere) private della libertà personale che siano **residenti, domiciliate** o anche solo **dimoranti** sul territorio regionale.

I detenuti possono rivolgere al Garante istanze o reclami orali o scritti (anche per via indiretta per il tramite di familiari, volontari carcerari, personale dell'Amministrazione Penitenziaria, avvocati, altri Garanti).

### **osa fa**

**Vigila sulle condizioni di vita delle persone detenute**, al fine di garantirne il rispetto della dignità e dei diritti, con particolare riguardo alla presenza di trattamenti inumani e degradanti e alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di privazione della libertà personale e sull'adempimento del dettato costituzionale relativo alla finalità rieducativa della pena.

Può **visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari** che insistono sul territorio di competenza (compresi l'ospedale psichiatrico giudiziario e l'istituto penale per i minori), e la competenza è estesa anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali le camere di sicurezza delle Questure, delle caserme dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori, i CIE – Centri di identificazione ed Espulsione -, le comunità terapeutiche.

Il Parlamento italiano ha provveduto con la legge n°195/2012 ad autorizzare la ratifica e ad adottare l'ordine di esecuzione al Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite **contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti** stipulato a New York il 18 dicembre 2002, così che dal 20 novembre 2012 il testo del Protocollo costituisce norma vigente.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Protocollo, per "privazione della libertà" s'intende "ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo".

Tra le altre norme il Protocollo prevede un **sistema di visite periodiche nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà personale**, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali,

con la previsione che ogni Stato Parte a livello nazionale istituisca, designi o gestisca uno o più organi con poteri di visita incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti entro un anno dalla ratifica, riconoscendo all'art.17 che possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti richiesti dal Protocollo.

Può effettuare **colloqui riservati** con le persone detenute (anche in forma collettiva), anche al fine di compiere atti giuridici.

Si attiva quando viene segnalata una situazione che comporti la **compressione di un diritto o il suo mancato esercizio**, intervenendo presso le istituzioni competenti al fine di sollecitare ogni utile intervento.

Svolge attività di **sensibilizzazione pubblica** sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena,

attraverso iniziative pubbliche, avvicinando le comunità locali al carcere.

Si attiva al fine di **ridurre il pericolo di recidiva** nelle persone condannate, contribuendo a migliorare le condizioni generali di sicurezza sociale.

Svolge attività di **formazione** e collabora con l'Università.

Ha realizzato (in 6 lingue: italiano, albanese, arabo, francese, inglese e spagnolo) **il vademecum "Carcere e dintorni – prontuario della normativa di riferimento"**, un compendio contenente norme, regole e disposizioni di vita penitenziaria, che vuole essere uno strumento utile alla conoscenza della normativa di riferimento per le persone ristrette, ma anche per gli operatori del settore, di cui ne è stata favorita la diffusione all'interno degli istituti penitenziari regionali per il tramite delle Direzioni, ed anche attraverso il volontariato penitenziario regionale.



Sul sito del Garante sono inoltre disponibili le **relazioni annuali delle attività**. E' possibile richiederne una copia cartacea via mail all'indirizzo [garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it](mailto:garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it).

## Come può intervenire

**Richiede** informazioni alle amministrazioni competenti.

**Segnala** alle amministrazioni competenti eventuali violazioni di diritti riconducibili alle loro attività, nonché fattori di rischio o di danno, anche formulando inviti e/o sollecitazioni presso il servizio competente; in caso di inerzia la segnalazione viene inviata alle autorità gerarchicamente sovraordinate.

**Promuove** incontri tra le parti interessate al fine di avviare prassi virtuose e comunque di rimuovere la violazione se accertata.

**Segnala** alla Magistratura di sorveglianza situazioni di particolare complessità rispetto alle quali si può prevedere un intervento specifico.

**Informa** la collettività tramite comunicati stampa o apposite conferenze in caso di persistenza del problema e di inerzia delle Amministrazioni competenti.

**Coinvolge** i Parlamentari eletti nella Regione con riferimento a questioni di ordine generale.

**Concorre** al processo di responsabilizzazione del detenuto anche nel rapporto con la vittima del reato.

## Rapporti del Garante

Il Garante interloquisce e/o si confronta con il **Ministero della Giustizia** e l'**Amministrazione penitenziaria** nelle sue varie articolazioni, a livello centrale e periferico (dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provveditorato regionale; direzioni degli istituti; commissari e agenti di polizia penitenziaria; educatori e responsabili delle aree educative), con i **magistrati di sorveglianza** competenti per territorio, con gli **Assessorati** regionali competenti in tema di salute e di welfare, e con le **realità produttive**.

Si raccorda e collabora con gli **altri Garanti territoriali** presenti in regione, nonché con la **Conferenza nazionale dei Garanti regionali**, di cui l'Ufficio fa parte, ed il Coordinamento dei garanti territoriali, organismi che consentono il coordinamento e la pianificazione di iniziative di rilievo nazionale legate al tema dell'esecuzione e della governance della pena.

## P<sup>r</sup>incipali aree di intervento

- » Condizioni detentive e rapporti con l'Amministrazione penitenziaria.
- » Questioni sanitarie e/o diritto alla salute.
- » Richieste di trasferimento (principio di territorialità della pena).
- » Diritto all'affettività delle persone detenute e dei loro familiari.
- » Attività di informazione.
- » Diritto allo studio.
- » Rapporti con la Magistratura.
- » Rapporti con i servizi territoriali.
- » Rapporti con il volontariato.

Di particolare complessità è la presa in carico di soggetti con **disturbi psichici**, con **storie suicidarie** o di autolesionismo, che pongono in essere anche forme di protesta pacifica quali lo sciopero della fame, con **patologie fisiche di particolare gravità**, oppure con vicende detentive importanti come le persone **condannate in via definitiva all'ergastolo**.

## I Garante nazionale

È stata istituita la figura del **Garante nazionale dei Detenuti** con il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014 n.10, naturale coronamento e riconoscimento del percorso intrapreso in via di sperimentazione a livello territoriale con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, provinciale e regionale, che rappresenta la vera novità degli ultimi anni in materia penitenziaria.

La figura nazionale di garanzia sui luoghi di privazione della libertà personale, nell'attuale previsione legislativa è incardinata presso il Ministero di Giustizia e costituito da un **collegio di tre membri**, di cui un Presidente. All'inizio del 2016 è stato eletto Presidente Mauro Palma, Emilia Rossi e Daniela De Robert sono invece gli altri due componenti.

Il Garante nazionale, svolge **funzioni di vigilanza** su tutti i luoghi dove si trovano persone private della libertà personale, senza autorizzazione.

Può **consultare**, con il consenso dell'interessato, i fascicoli personali, e **richiedere informazioni** alle amministrazioni interessate, nonché richiedere al magistrato di sorveglianza un ordine di esibizione in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione, formulare raccomandazioni in caso di accertate violazioni alle norme dell'ordinamento.

Gli uffici del Garante nazionale si trovano a Roma, in Via di San Francesco di Sales 34.

Questi gli altri recapiti:

tel. (+39) 06.8791741

email: [segreteria@garantenpl.it](mailto:segreteria@garantenpl.it)

PEC: [segreteria@cert.garantenpl.it](mailto:segreteria@cert.garantenpl.it)

web: [www.garantenazionaleprivatiliberta.it](http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it)

## Come chiedere il suo intervento

Per ricevere informazioni e/o presentare una segnalazione è possibile:

- » scrivere una lettera a Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna;
- » telefonare al numero 051. 5275999/7949;
- » inviare un fax al numero 051.5275461;
- » inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it](mailto:garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it)
- » inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [garantedetenuti@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:garantedetenuti@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il detenuto può fare apposita domanda in carcere per effettuare un colloquio con il Garante.



Testi a cura di Antonio Ianniello

Progetto grafico ed impaginazione  
Federica Grilli

Stampa  
Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

Settembre 2017

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
Servizio Istituti di Garanzia  
Garante delle persone private della libertà personale  
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
[www.assemblea.emr.it/garanti](http://www.assemblea.emr.it/garanti) > Garante delle persone private della libertà  
personale